



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Roma, 8 marzo 2007

Circolare n. FL 05 /2007

AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA	LORO SEDI
AI PRESIDENTI DELLE PROVINCE	LORO SEDI
AI SINDACI	LORO SEDI
AI PRESIDENTI DELLE COMUNITA' MONTANE	LORO SEDI

e, per conoscenza,

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	
- Dipartimento per la funzione pubblica	
- Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie locali	
- Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali	R O M A

ALLA CORTE DEI CONTI	
- Sezione Enti Locali	R O M A

AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	
- Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato	R O M A

AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	
- Dipartimento per le politiche fiscali	R O M A

ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI	R O M A
--------------------------------	---------

AL COMMISSARIO DELLO STATO NELLA REGIONE SICILIANA	PALERMO
---	---------



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

AL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO
NELLA REGIONE SARDA CAGLIARI

AL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO
NELLA REGIONE FRIULI VENEZIA-GIULIA TRIESTE

AL DIRETTORE DELLA SCUOLA SUPERIORE
DELL'AMMINISTRAZIONE DELL'INTERNO S E D E

AL PRESIDENTE DELL' A.N.C.I.
Via dei Prefetti, 46 R O M A

AL PRESIDENTE DELL'U.P.I.
P.zza Cardelli, 4 R O M A

AL PRESIDENTE DELL'U.N.C.E.M.
Via Palestro, 30 R O M A

AL PRESIDENTE DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA
R O M A

AL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA
Piazza del Gesù, 49 R O M A

Oggetto: Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007). Disposizioni di interesse per gli enti locali.

Premessa

La legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), reca numerose disposizioni relative agli enti locali, delle quali alcune con validità limitata all'esercizio 2007, altre di natura pluriennale, altre ancora di carattere ordinamentale.

Si ritiene utile fornire con la presente circolare alcuni chiarimenti su disposizioni attinenti o correlate alle competenze del Ministero dell'Interno in tema di enti locali, al fine di poter dare un fattivo contributo alla programmazione ed alla gestione dell'esercizio 2007.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Si precisa che nel contesto della circolare si farà riferimento solo alla numerazione dei commi essendo la legge finanziaria 2007 composta di un solo articolo.

1. Approvazione del bilancio di previsione 2007

Con decreto del Ministro dell'interno del 30 novembre 2006, emanato d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali è stato prorogato al 31 marzo 2007.

Per gli enti locali che non abbiano approvato il bilancio di previsione per il 2007 entro il 31 dicembre 2006, in base all'articolo 163 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (di seguito denominato TUEL) è autorizzato l'esercizio provvisorio, sino al 31 marzo 2007, senza che vi sia necessità di un'apposita deliberazione consiliare.

Il comma 710 prevede che sia applicabile anche per l'anno 2007 la previsione di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito con modificazioni dalla legge 1° marzo 2005, n. 26.

In base alla disposizione richiamata è affidata al Prefetto la competenza a provvedere in via sostitutiva nelle seguenti fattispecie:

- a) mancata approvazione del bilancio preventivo 2007 nei termini;
- b) mancata adozione dei provvedimenti riequilibrio del bilancio nei termini di cui all'art. 193 del TUEL.

In particolare, nella fattispecie sub a), ai sensi della disposizione sopra richiamata *“trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, il prefetto nomina un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al consiglio. In tale caso e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla giunta, il prefetto assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente e inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio”*.

2. Trasferimenti erariali

Per l'anno 2007 il sistema dei trasferimenti erariali a favore degli enti locali attribuiti dal Ministero dell'interno resta ancora disciplinato, nella sua articolazione in fondi, dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

2.1 Determinazione dei trasferimenti erariali per l'anno 2007

Gli importi spettanti a favore dei singoli enti per l'anno 2007 sono consultabili sul sito www.finanzalocale.interno.it sul quale saranno visualizzati i successivi aggiornamenti delle spettanze stesse.

E' opportuno evidenziare che il Ministero dell'interno, con apposita nota (consultabile all'indirizzo www.finanzalocale.interno.it/comunicati/com230207.html) che precede la visualizzazione delle spettanze 2007, ha chiarito che :

“I trasferimenti spettanti ai comuni per l'anno 2007 sono stati determinati al lordo della riduzione complessiva di 609 milioni di euro già operata dal Ministero dell'economia e delle finanze sul fondo ordinario, quale maggiore introito I.C.I. presunto derivante dall'applicazione dell'art. 2, commi 39 e 46 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

Qualora entro il mese di ottobre 2007 non siano stati emanati gli appositi decreti del ministro dell'economia e delle finanze previsti dalle norme citate, recanti i criteri e le modalità di applicazione della detrazione per i singoli comuni, il ministero dell'interno procederà ad applicare la detrazione complessiva nei confronti della generalità dei comuni in misura proporzionale ai contributi ordinari spettanti per l'anno in corso.”.

Si ritiene utile, inoltre, ricordare che la pubblicazione dei trasferimenti spettanti all'indirizzo web sopra riportato autorizza gli enti locali a procedere all'accertamento contabile delle relative entrate, ai sensi dell'articolo 179 del TUEL.

Tale aspetto assume una rilevanza maggiore per l'anno 2007 in relazione alle norme che disciplinano il patto di stabilità interno per gli enti locali (di cui al successivo paragrafo 4). In particolare, in base al comma 689 della legge finanziaria 2007, gli enti tenuti al conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità contabilizzeranno convenzionalmente, ai fini della gestione di cassa, l'importo dei contributi spettanti per l'anno 2007 comunicato da questo Ministero quale importo riscosso nel medesimo anno 2007.

2.2 Erogazione dei trasferimenti

Per le province ed i comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti conservano validità per l'anno 2007, in base all'articolo 1, comma 20, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (finanziaria 2005), le modalità di attribuzione correlate ai limiti di giacenza di cui all'articolo 47, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (finanziaria 1998), le cui modalità operative sono descritte dalle circolari di questo Ministero FL 9/2001 e FL 9/2002 (visualizzabili, rispettivamente, agli indirizzi www.finanzalocale.interno.it/circ/fl9-2001.html e www.finanzalocale.interno.it/circ/fl9-02.html).



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Per gli altri enti locali continua ad applicarsi, in base all'articolo 31, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (finanziaria 2003), il DM 21 febbraio 2002 (visualizzabile all'indirizzo www.finanzalocale.interno.it/circ/dec3-2002.html), il quale prevede l'attribuzione dei trasferimenti a determinate scadenze (rate) nel corso dell'esercizio.

2.3 Nuovi interventi finanziari

Per il triennio 2007-2009 sono previsti dalla legge finanziaria interventi a favore dei comuni di piccola dimensione demografica e dei comuni in situazioni di oggettiva difficoltà.

In particolare, sono previste le seguenti assegnazioni:

- 1) per i comuni con popolazione sino 5.000 abitanti, nei quali il rapporto tra residenti di età superiore a 65 anni (in base ai dati più recenti forniti dall'ISTAT) ed il totale della popolazione residente sia superiore al 30%, il contributo ordinario (calcolato al lordo della quota di compartecipazione IRPEF attribuita) è incrementato del 40%, nel limite complessivo – tuttavia – di 55 milioni di euro; l'importo attribuito è finalizzato, per il 50% dell'ammontare, ad interventi di natura sociale e socio-assistenziale; i beneficiari e l'importo attribuito sono visualizzabili all'indirizzo www.finanzalocale.interno.it/varie/2007/tabreg.html;
- 2) per i comuni con popolazione sino 5.000 abitanti, nei quali il rapporto tra residenti di età inferiore a 5 anni (in base ai dati più recenti forniti dall'ISTAT) ed il totale della popolazione residente sia superiore al 5%, il contributo ordinario (calcolato al lordo della quota di compartecipazione IRPEF attribuita) è incrementato del 30%, nel limite complessivo – tuttavia – di 71 milioni di euro; l'importo attribuito è finalizzato, per il 50% dell'ammontare, ad interventi di natura sociale; i beneficiari e l'importo attribuito sono visualizzabili all'indirizzo www.finanzalocale.interno.it/varie/2007/tabreg.html;
- 3) per ciascun comune con popolazione sino a 3.000 abitanti è previsto un contributo - nel limite complessivo di 42 milioni di euro – pari a circa 10.000 euro destinato alle medesime finalità dei contributi a carico del fondo nazionale ordinario per gli investimenti;
- 4) a favore delle comunità montane è previsto un incremento complessivo dei contributi ordinari in misura pari a 20 milioni di euro.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

2.4 Contributi aggiuntivi a favore dei comuni delle province confinanti con le province autonome di Trento o Bolzano

L'articolo 1, comma 494, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006), ha previsto una maggiorazione - a decorrere dall'anno 2006 - dei trasferimenti ordinari a favore dei comuni facenti parte delle province confinanti con le province autonome di Trento o Bolzano. L'importo, pari a complessivi 10 milioni di euro è stato ripartito per l'anno 2006, in assenza di altri criteri, in proporzione alla popolazione (90%) ed al territorio (10%) dei singoli comuni (secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 18, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539).

Il comma 709, della legge finanziaria 2007 ha modificato la norma sopra richiamata della legge finanziaria 2006, prevedendo che dal 2007 una quota pari al 40% del fondo complessivo (4 milioni su 10 milioni) sia attribuita ai soli comuni confinanti con i territori delle citate province autonome, restando destinata la restante quota (60%, pari a 6 milioni) agli altri comuni delle province interessate.

Il riparto, di entrambe le quote, viene effettuato utilizzando il criterio di cui al citato articolo 3 del decreto-legge n. 444 del 1995.

3. Compartecipazione al gettito IRPEF

La legge finanziaria 2007 ha introdotto sostanziali novità in tema di compartecipazione comunale al gettito dell'IRPEF, lasciando invariato il sistema previgente per le province.

3.1 Compartecipazione al gettito IRPEF per le province

Per le province delle regioni a statuto ordinario è confermata per l'anno 2007 l'attribuzione di una quota di compartecipazione pari all'1% del gettito IRPEF riferito al territorio (sulla base degli ultimi dati disponibili, relativi all'anno 2003, forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze e visualizzabili all'indirizzo www.finanzalocale.interno.it/ad_irpef/basi2003/tabreg.html).

A fronte dell'attribuzione a favore della singola provincia, i trasferimenti erariali individualmente spettanti sono decurtati in misura corrispondente e, in caso di incapacienza, la quota di compartecipazione è attribuita nei limiti dei trasferimenti che possono essere detratti.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

3.2 Compartecipazione al gettito IRPEF per i comuni

Per i comuni delle regioni a statuto ordinario il sistema vigente sino all'anno 2006 viene sostituito dall'anno 2007 da un sistema di compartecipazione "dinamica" al gettito IRPEF, il quale prevede l'attribuzione a favore del complesso dei comuni di una quota di compartecipazione pari allo 0,69% del gettito IRPEF dell'esercizio 2005 (penultimo anno precedente).

L'importo complessivo della quota di compartecipazione per l'anno 2007 è stato in tal modo determinato in 851 milioni di euro, pari all'11,07% dei trasferimenti a valere sul fondo ordinario spettanti ai comuni delle regioni a statuto ordinario.

Nei confronti di ciascun comune viene detratto dai trasferimenti ordinari, per l'anno 2007, un importo pari all'11,07% dei contributi ordinari spettanti ed attribuita una quota di compartecipazione al gettito dell'IRPEF di pari importo.

Il nuovo sistema prevede, infatti, per il primo anno di applicazione (in questo caso il 2007) l'invarianza delle risorse, vale a dire equivalenza tra quota di compartecipazione attribuita e trasferimenti erariali detratti.

Dall'anno successivo (2008) resta ferma la medesima detrazione dai trasferimenti effettuata nel 2007, mentre l'eventuale incremento della quota partecipata (derivante dall'applicazione della quota dello 0,69% sul gettito IRPEF 2006) sarà destinato a favore dei comuni, in base a criteri definiti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali ed autonomie locali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali (comma 191).

Da questa assegnazione (di maggiori risorse a decorrere dal 2008) sono esclusi, in base al comma 702, i comuni che per l'anno 2006 non hanno rispettato gli obiettivi del patto di stabilità interno.

4. Patto di stabilità interno

La disciplina normativa del patto di stabilità interno per l'anno 2007 è recata dall'articolo 1, commi da 676 a 693 della legge finanziaria 2007.

Ferme restando le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze in materia, il quale ha già provveduto ad emanare in materia la circolare n. 12 del 22 febbraio 2007, è utile evidenziare in questa sede alcuni aspetti di seguito riportati.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

4.1 Calcolo dell'obiettivo di miglioramento dei saldi finanziari ed applicazione per l'anno 2007

Per facilitare il calcolo dell'obiettivo per l'anno 2007, espresso in termini di miglioramento del saldo finanziario, sul sito internet della Direzione centrale della finanza locale sarà disponibile a breve una procedura che, partendo dai dati consuntivi trasmessi a questo Ministero, determina l'obiettivo annuale e l'applicazione sul bilancio di competenza.

4.2 Considerazione dei trasferimenti erariali ai fini del patto di stabilità interno

Ai fini del conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno, come disciplinato per il triennio 2007-2009 dalla legge finanziaria 2007, il comma 682 della legge finanziaria 2007 dispone che “.. *i trasferimenti statali sono conteggiati, in termini di competenza e di cassa, nella misura a tale titolo comunicata dall'amministrazione statale interessata.*”.

Pertanto, per quanto attiene ai trasferimenti erariali attribuiti dal Ministero dell'interno gli enti locali (come già evidenziato al paragrafo 2.1) contabilizzeranno convenzionalmente l'importo comunicato dei trasferimenti spettanti per l'anno 2007 sia ai fini della gestione di competenza che ai fini della gestione di cassa del patto di stabilità.

Per quanto attiene alla quota attribuita a titolo di compartecipazione al gettito dell'IRPEF, si ritiene che - in relazione alla diversa disciplina applicata per l'anno 2007 (si veda il precedente paragrafo 3) - la stessa debba considerarsi assimilata ai trasferimenti per le province (e come tale da contabilizzare, anche per la gestione di cassa, in base all'importo spettante comunicato), mentre per i comuni debba essere considerata quale entrata propria (e, come tale, non compresa nella previsione del riportato comma 682).

4.3 Accantonamenti di bilancio

Con la citata circolare n. 12 del 22 febbraio 2007 il Ministero dell'economia e delle finanze ha ipotizzato (al paragrafo C.1) che, nel caso in cui l'applicazione dell'obiettivo di miglioramento al saldo finanziario determini un eccesso di entrate finali rispetto alle spese finali l'ente possa procedere all'accantonamento (in tutto o in parte) dell'eccedenza iscrivendola in un apposito “fondo patto di stabilità interno”.

Al riguardo, si evidenzia che la struttura del bilancio degli enti locali è disciplinata dalle disposizioni del capo I del titolo II del TUEL e dal D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 1994 (con il quale, tra l'altro, sono stati approvati i modelli dei documenti di bilancio validi per gli enti locali).



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Pertanto, non essendo stata modificata la struttura del bilancio, ai fini della predisposizione del bilancio di previsione 2007 e della gestione nel corso dell'esercizio, l'eventuale accantonamento di cui trattasi potrà essere effettuato utilizzando il "fondo ammortamenti di esercizio" (intervento 09 del titolo I) ed il "fondo svalutazione crediti" (intervento 10 del titolo I).

Gli accantonamenti effettuati utilizzando i due fondi sopra evidenziati non generano nell'esercizio impegni di spesa e, come tali, sono esclusi dal computo delle spese finali rilevanti ai fini del patto di stabilità.

4.4 Mutui con oneri a totale carico dello Stato e di altre pubbliche amministrazioni.

Si evidenzia che in base all'articolo 1, comma 76, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), per i mutui con oneri ad intero carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica, ove le rate di ammortamento sono corrisposte da tali amministrazioni direttamente agli istituti finanziatori gli enti locali iscrivono il ricavato del mutuo nelle entrate per trasferimenti in conto capitale (titolo IV, rilevante ai fini del saldo finanziario valido per il patto di stabilità interno).

4.5 Trasmissione dei dati relativi al rispetto degli obiettivi del patto di stabilità per l'anno 2006

Nonostante l'abrogazione delle disposizioni che prevedevano limitazioni gestionali in conseguenza del mancato rispetto degli obiettivi posti per l'anno 2006 dalla disciplina del patto di stabilità interno, si evidenzia che permane l'obbligo di inviare al Ministero dell'interno la comunicazione dell'eventuale mancato rispetto di tali obiettivi.

Restano valide, a tali fini, le modalità previste dal decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 12 gennaio 2006, visualizzabile all'indirizzo <http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Norme-e-do/Finanza-Am/Patto-di-S/index.asp>, utilizzando a tale fine l'apposita scheda riassuntiva predisposta per la comunicazione delle risultanze contabili relative all'anno 2005.

5. Disposizione relative agli enti locali commissariati a seguito di fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso (art. 143 TUEL).

La legge finanziaria 2007 prevede interventi di natura finanziaria ed ordinamentale - di seguito illustrati - nei confronti degli enti locali i cui organi consiliari sono stati sciolti, ai



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

sensi dell'art. 143 del TUEL, per fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso.

5.1 Oneri delle commissioni straordinarie

Sovente, nei casi di enti i cui consigli sono stati sciolti ai sensi del citato articolo 143 del TUEL, si rilevano situazioni economico-finanziarie degradate e difficoltà a sostenere gli oneri della gestione ordinaria.

Pertanto, il comma 704 dispone che - a decorrere dal 2007 - lo Stato provvederà al rimborso a favore degli enti locali degli oneri relative alle commissioni straordinarie chiamate a gestire l'ente locale, nominate ai sensi dell'articolo 144 del TUEL.

Successive istruzioni saranno fornite agli enti interessati circa i criteri di determinazione degli importi da rifondere e le modalità della richiesta di rimborso di quanto erogato ai componenti delle commissioni straordinarie.

Le somme che saranno rimborsate dallo Stato dovranno essere destinate al finanziamento di spese di investimento.

5.2 Oneri del personale comandato

L'articolo 145, comma 1, del TUEL prevede che, per assicurare il regolare funzionamento degli enti i cui organi consiliari sono stati sciolti ai sensi del citato articolo 143, il prefetto competente per territorio può disporre, su richiesta della commissione straordinaria, l'assegnazione temporanea - in posizione di comando o distacco - di personale di altre amministrazioni o enti pubblici, con oneri a carico dello Stato.

Il comma 706 della legge finanziaria prevede il finanziamento di tali oneri, mediante un'autorizzazione annuale di spesa pari a 5 milioni annui a decorrere dal 2007.

Al riguardo, si rinvia a quanto precisato con la circolare di questo Ministero, FL 3/2007, visualizzabile all'indirizzo www.finanzalocale.interno.it/circ/fl3-07.html.

5.3 Conferma di incarichi a contratto, rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, incarico di revisione

Com'è noto, gli incarichi dirigenziali a contratto di cui all'articolo n. 110, commi 1 e 2 del TUEL non possono avere durata superiore al mandato del sindaco o del presidente della provincia. Negli enti locali i cui consigli sono sciolti per infiltrazioni e condizionamenti di tipo mafioso il comma 715 della legge finanziaria prevede una proroga di validità di ulteriori quarantacinque giorni, fatta salva la facoltà di rinnovo da parte della Commissione stessa entro il termine predetto.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Anche per gli incarichi di cui al comma 6 del citato articolo 110 (per i quali non era prevista la scadenza al cessare del mandato dell'organo elettivo) è disposta la risoluzione di diritto ove la Commissione straordinaria non li rinnovi entro 45 giorni dal proprio insediamento.

La medesima facoltà è introdotta per quel che concerne l'organo di revisione contabile, di cui all'articolo 234 del TUEL, il quale quindi cessa dall'incarico, oltre che nelle fattispecie di cui all'articolo 235 del medesimo TUEL, anche per la mancata conferma dell'incarico da parte della Commissione.

5.4 Interventi finanziari per il triennio 2007/2009

Ai fini di un concreto sostegno alle comunità locali i cui amministratori risultano condizionati da infiltrazioni di tipo mafioso, il comma 707 della legge finanziaria 2007 dispone che a favore degli enti commissariati ai sensi dell'articolo 143 del TUEL siano attribuiti contributi, finalizzati a spese di investimento, nella misura complessiva di 30 milioni di euro.

In particolare, il Ministero dell'interno provvede a ripartire per gli anni 2007, 2008 e 2009 i predetti contributi a favore degli enti locali che si trovino nella situazione sopra evidenziata alla data, rispettivamente, del 1° gennaio 2007, 1° gennaio 2008 e 1° gennaio 2009.

La disposizione prevede che la ripartizione tra gli enti beneficiari venga effettuata in base alla popolazione residente (al 31 dicembre del penultimo anno precedente l'esercizio di riferimento), individuando in tal modo un parametro *procapite*.

A fini di equità nell'applicazione del criterio distributivo, gli enti locali con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono considerati quali enti con popolazione pari a 5.000 abitanti.

5.5. Anticipazione dei trasferimenti erariali

Il comma 705 della legge finanziaria prevede che la commissione straordinaria per la gestione dell'ente commissariato ai sensi dell'articolo 143 del TUEL può chiedere al Ministero dell'interno, ove lo ritenga necessario, che i trasferimenti erariali spettanti per l'esercizio e la quota spettante di compartecipazione al gettito IRPEF (si veda paragrafo 3.2) siano erogati in unica soluzione. Qualora la richiesta pervenisse ad esercizio già avviato l'anticipazione complessiva riguarderà gli importi ancora da erogare.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

6. Contenimento degli oneri derivanti dai compensi attribuiti agli amministratori delle società partecipate dagli enti locali

Le disposizioni introdotte in materia dalla legge finanziaria 2007 rinviengono il loro fondamento costituzionale nell'art. 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione che attribuisce allo Stato legislazione esclusiva in materia di "ordinamento civile".

Tali norme, infatti, introducono sostanzialmente una deroga alla disciplina del codice civile (analogamente a quanto già previsto dagli artt. 2458 e 2459 c.c.) per il quale sono l'atto costitutivo o l'assemblea dei soci a stabilire il numero ed il compenso degli amministratori delle società per azioni.

In particolare, il comma 729 della legge finanziaria 2007 prevede che il numero complessivo di componenti delle società partecipate totalmente, anche in via indiretta, da enti locali non può essere superiore a tre. Il rigore di tale norma è temperato dal successivo comma 733, che ne esclude l'applicazione alle società quotate in borsa, e dall'eccezione, prevista nel medesimo comma 729, che consente di estendere fino a cinque membri la composizione del consiglio di amministrazione per le società con capitale, interamente versato, superiore all'importo che verrà fissato con apposito D.P.C.M. entro il 30 giugno 2007.

Tale nuova disciplina dovrà essere recepita negli statuti e negli eventuali patti parasociali entro tre mesi dall'entrata in vigore del suddetto decreto.

Ulteriori deroghe al regime generale del codice civile sono previste dal comma 725, che introduce un meccanismo di parametrizzazione - correlato all'indennità spettante al sindaco e al presidente della provincia - del compenso attribuito al presidente ed ai componenti del consiglio di amministrazione delle società a totale partecipazione, rispettivamente, di Comuni e Province.

In particolare, viene previsto che il suddetto compenso non possa essere determinato in misura superiore all'80% delle suddette indennità, ove riguardi il presidente del consiglio di amministrazione, mentre per i componenti il tetto è fissato al 70%. Permane, tuttavia, la possibilità di prevedere indennità di risultato nel caso di produzione di utili.

Logico corollario di tali norme è il successivo comma 727 che estende al presidente ed ai componenti del consiglio di amministrazione il diritto al rimborso delle spese di viaggio e all'indennità di missione previsti, per gli amministratori locali, dall'art. 84 del T.U.E.L.

Anche queste norme, peraltro, sono applicabili solo alle società non quotate in borsa.

Una disciplina distinta viene poi dettata per le società a partecipazione mista. La ratio di tale disciplina differenziata è chiaramente rinvenibile nell'esigenza di rispetto dell'autonomia privata, più avvertita in tale modulo organizzatorio.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

In particolare, il comma 728 prevede una discrezionalità, nella determinazione del compenso per gli amministratori, direttamente proporzionale alla quota di partecipazione dei soggetti privati.

Per quanto concerne poi il numero dei componenti del consiglio di amministrazione non vengono posti limiti per quelli nominati dai soci privati, mentre è previsto, dal comma 729, un numero massimo (5 membri) per quelli designati dai soci pubblici.

Anche per tali società la nuova disciplina dovrà essere recepita negli statuti e negli eventuali patti parasociali entro tre mesi dall'entrata in vigore del D.P.C.M. di cui sopra.

A finalità di trasparenza e di monitoraggio è ispirato il comma 735, per il quale gli incarichi di amministratore delle società in questione conferite da soci pubblici e i relativi compensi devono essere pubblicati con aggiornamento semestrale nell'albo e nel sito informatico dei soci medesimi.

Tale adempimento è assistito da apposita sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.000 euro, irrogata dal prefetto territorialmente competente.

7. Altre disposizioni di interesse per gli enti locali

7.1 Organo di revisione economico-finanziaria

Il comma 732 introduce una modifica all'art. 234 del TUEL, prevedendo che l'organo di revisione abbia una composizione collegiale solo per i comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti (il limite precedente era fissato a 5.000 abitanti).

Per i comuni interessati alla modifica (quelli con popolazione compresa tra 5.000 e 14.999 abitanti) la disposizione trova applicazione alla naturale scadenza dell'incarico attualmente affidato all'organo collegiale: in tale occasione il consiglio comunale provvederà al rinnovo dell'organo nominando un solo revisore.

In relazione alle modifica normativa di cui sopra dovrà essere aggiornato il decreto del Ministro dell'interno di fissazione dei limiti massimi dei compensi attribuibili all'organo di revisione (art. 241 del TUEL). Pertanto, in attesa dei nuovi importi, si ritiene ragionevole che ove debba procedersi al rinnovo dell'organo alla naturale scadenza e sia nominato un revisore unico, per i comuni con popolazione da 5.000 a 14.999 abitanti possa essere utilizzato il limite attualmente previsto per i comuni con popolazione pari a 4.999 abitanti. In sede di determinazione del compenso il consiglio comunale potrà eventualmente riservarsi la possibilità di incremento del compenso in relazione ai nuovi limiti massimi previsti dal decreto di prossima emanazione.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Si evidenzia, inoltre, che - pur non trattandosi di un collegio perfetto - per evidenti ragioni di funzionalità anche in presenza della modifica normativa sopra citata si deve comunque procedere alla sostituzione di uno dei componenti dell'organo collegiale ove ciò fosse necessario (per dimissioni, impedimento o altro). Secondo le regole generali (art. 235, comma 1, TUEL) l'incarico affidato al nuovo componente avrà durata limitata alla naturale scadenza dell'organo collegiale.

7.2 Utilizzo proventi delle concessioni e delle relative sanzioni in materia edilizia (c.d. oneri di urbanizzazione)

La destinazione dei proventi delle concessioni e delle relative sanzioni in materia edilizia, di cui al TU emanato con DPR 6 giugno 2001, n. 380, riceve una disciplina derogatoria per l'anno 2007 dal comma 713.

Fermo restando che una corretta impostazione contabile comporta l'integrale allocazione in entrata al titolo IV (entrate di parte capitale), il comma citato prevede che tali risorse possono essere destinate:

- a) entro il limite del 50% per spesa corrente;
- b) entro un ulteriore limite del 25% per manutenzione ordinaria del patrimonio comunale.

Si evidenzia, inoltre, che non essendovi alcuna norma derogatoria per gli anni 2008 e 2009, nelle relative previsioni del bilancio pluriennale le entrate di cui trattasi non potranno finanziare spesa corrente, in armonia con il principio di cui all'articolo 162 del TUEL.

7.3 Destinazione proventi derivanti da sanzioni per violazioni al codice stradale

Il comma 564 introduce una modifica all'articolo 208 del "codice della strada" (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), prevedendo che nell'ambito della quota destinata annualmente (non superiore al 50% degli introiti totali) con delibera di giunta al miglioramento della circolazione stradale, parte di questa possa essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto (di personale utilizzato in servizi connessi alla circolazione stradale) nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro (tempo parziale con articolazione verticale o orizzontale, contratti di somministrazione).

Le risorse utilizzate non concorrono ai fini della determinazione della spesa complessiva per il personale e sono da escludere dal computo della spesa di cui al comma 562 per gli enti per i quali tale norma trova applicazione.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

E' utile precisare che la nuova disposizione consente unicamente l'effettuazione di nuove assunzioni, escludendo l'utilizzazione dei proventi in questione per eventuali miglioramenti retributivi del personale in servizio.

7.4 Modifiche alla disciplina del risanamento degli enti locali in stato di dissesto finanziario.

Il comma 741 della legge finanziaria 2007 apporta una modifica all'articolo 255 del TUEL, in tema di risanamento degli enti locali in stato di dissesto finanziario.

In base alla disposizione citata sono esclusi dalla competenza dell'organo straordinario di liquidazione (rientrando quindi nella competenza della gestione ordinaria dell'ente) i debiti assistiti dalla garanzia della delegazione di pagamento di cui all'articolo 206 del TUEL.

La nuova disciplina si applica agli enti per i quali la dichiarazione di dissesto sia intervenuta dal 1° gennaio 2007 in poi, restando invariata la precedente partizione di competenze per le procedure di dissesto già in essere.

La presente circolare verrà pubblicata sul sito del Ministero dell'Interno al seguente indirizzo: <http://finanzalocale.interno.it/sitophp/CircolariHome.php>

IL CAPO DIPARTIMENTO
Troiani